

N. Protocollo : 0036794/2017

N. Ordinanza : OrdDec00192/2017

Ordinanza Sindacale

OGGETTO : Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e salute pubblica ex art. 191, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani – vigilanza e controlli – applicazione delle sanzioni in caso di violazioni

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l'altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale;
- la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi alla sostenibilità ambientale del territorio cittadino attraverso una necessaria e rilevante riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica;
- si impone la necessità di implementare tali forme organizzative di raccolta, al fine di non eludere gli stringenti obblighi di legge che fissano percentuali di differenziazione, il cui mancato rispetto è passibile di sanzioni a carico del Comune e, conseguentemente, della sua utenza;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha avviato la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata;

- l'incremento dei flussi turistici impone dover porre in essere misure ulteriori atte ad assicurare il dovuto decoro urbano della Città;
- il conferimento improprio dei rifiuti e/o il conferimento non conforme a puntuali prescrizioni può influire sulla salubrità, sul decoro e sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale nonché sull'efficienza, efficacia ed economicità del servizio di raccolta;
- lo stazionare dei rifiuti all'interno dei cassonetti e per le strade produce cattivi odori dovuti alla decomposizione dei residui organici con conseguenti disagi e problematiche igienico-sanitarie per la popolazione;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità e l'orario di conferimento dei rifiuti solidi urbani in conformità agli orari delle operazioni di raccolta;

Atteso che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;

Acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera richiesto con nota n. 00033291/2017 del 12/05/2017, ai sensi dell'art. 191, c. 3, d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pervenuto con nota prot. 20170035832 del 15/05/2017;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 13 e 16;

Visto l'art. 50, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto comunale e le altre norme vigenti in materia;

VIETA

A tutte le utenze domestiche e non domestiche, l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati, il conferimento degli stessi con modalità e orari difforni a quelli di seguito previsti, l'abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nelle caditoie stradali;

ORDINA

1. alle "**utenze domestiche**" ricadenti nel "Centro Storico e Rione Sassi" già assoggettate alla raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il sistema "porta a porta" a conferire **con decorrenza dal 27/05/2017**, in appositi contenitori e/o sacchetti i rifiuti tassativamente dinanzi alla propria abitazione, sulla pubblica via a partire dalle ore 22:00 alle ore 04:00 del mattino seguente, secondo la metodologia del servizio di raccolta "porta a porta" nei giorni previsti dai rispettivi calendari;

2. alle "**utenze non domestiche**" ricadenti nel "Centro Storico e Rione Sassi" già assoggettate dalla raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il sistema "porta a porta" a conferire **con decorrenza dal 27/05/2017** in appositi contenitori e/o sacchetti i rifiuti tassativamente

dinanzi alle proprie attività dalle ore 24:00 alle ore 04:00, secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a porta” nei giorni previsti dai rispettivi calendari, con la sola eccezione di quanto disposto dal successivo punto 3);

3. alle “**utenze non domestiche**” che non svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande del Centro Storico e Rioni Sassi a conferire la frazione dei “cartoni” dalle ore 13:30 alle 14:00;

4. alle “**utenze domestiche**” e alle “**utenze non domestiche**” ricadenti nel restante territorio comunale interessate dal sistema di raccolta “porta a porta” e/o “a cassonetti stradali” è consentito il conferimento dei rifiuti differenziati dalle ore 21:00 alle ore 04:00 del mattino seguente secondo la metodologia del servizio di raccolta “porta a porta” e/o “a cassonetti stradali” nei giorni previsti dai rispettivi calendari;

DISPONE

- Che la inosservanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza ove non costituisca reato e non sia sanzionata da leggi, decreti o regolamenti di altra natura sarà assoggettata con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- Che dall'accertamento di tali violazioni consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- Che i trasgressori delle violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 255, c. 1, d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da €. 300,00 (euro trecento/00) ad €. 3.000,00 (euro tremila/00). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- Che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;
- Che la Polizia Locale, nonché le Forze dell'Ordine, sono incaricate del controllo relativo dell'esecuzione ed all'osservanza della presente Ordinanza;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa a mezzo pec per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Prefettura di Matera, Questura di Matera, Polizia Locale;
 - C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in Bologna e per esso alla sua impresa associata “ProgettAmbiente Soc. Coop.” in Avigliano (Pz), gestore del Servizio di igiene urbana;
- Che la presente Ordinanza venga comunicata alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On-line

ed inserita del sito web istituzionale dell'Ente: www.comune.mt.it, ferma restando ogni forma di pubblicità ritenuta idonea e opportuna,

I N F O R M A

Che ai sensi dell'art. 3, c. 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mmi.ii, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso gerarchico al Prefetto di Matera (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nel termine di giorni sessanta dalla data di notifica e/o pubblicazione (L. 6 dicembre 1971, n. 1034),

oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni centoventi dalla data di notifica e/o pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Il Responsabile del Procedimento amministrativo (ex L. n. 241/90) è il Dirigente del Settore Manutenzione Urbana.

Comune di Matera lì, 25/05/2017

IL SINDACO
RAFFAELLO DE RUGGIERI

-